

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23698 Anno 2019

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA

Relatore: SUCCIO ROBERTO

Data pubblicazione: 24/09/2019

ORDINANZA

3314
2019

sul ricorso iscritto al n. 10009/2012 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato;

- *ricorrente* -

Contro

I CARLI DI MASSIMO CARLI & C. s.a.s. rappresentata ed assistita
giusta delega in atti dagli avvocati Giancarlo Violante Ruggi d'Aragona
con domicilio eletto in Roma, Via Portuense n. 104 presso Antonia De
Angelis

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania n. 170/46/11 depositata il 07/04/2011, non notificata;

10

Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 14/6/2019 dal consigliere Roberto Succio;

Rilevato che:

- con la gravata sentenza la CTR campana rigettava l'appello dell'Ufficio e confermava quindi la decisione della CTP di prime cure, che aveva annullato gli atti impugnati, avviso di accertamento e cartella di pagamento per IVA e IRAP 2004;
- contro detta sentenza ricorre l'Erario con atto affidato a un solo motivo; resiste la società contribuente con controricorso;

Considerato che:

- osserva preliminarmente la Corte che la controversia ha per oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento per IVA e IRAP 2004; tale atto risulta impugnato dalla società controricorrente senza che in atti vi sia alcuna indicazione della partecipazione ai gradi del giudizio di merito dei soci della I CARLI DI MASSIMO CARLI & C. s.a.s.; ritiene quindi la Corte che i gradi stessi si siano svolti senza che il contraddittorio con costoro sia stato integrato;
- orbene, sul punto questa Corte ha ancora di recente statuito (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6303 del 14/03/2018) che l'accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d'impugnazione, la necessità d'integrare il contraddittorio nei confronti dei soci, salvo che l'Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (nella specie, IRAP), fondati su elementi comuni, atteso che, in detta ipotesi, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del "simultaneus processus" per l'inscindibilità delle due situazioni, in quanto insuscettibile di autonoma definizione; è esattamente questo il caso che ci occupa;
- in base ai criteri dettati dalle S.U. di questa Corte con la miliare sentenza n. 14815/08 (seguita dalle innumerevoli pronunce

conformi), la necessità del "simultaneus processus" tra società di persone e soci è tale per cui: (a) "se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice deve disporre la riunione ai sensi del Digs. n. 546 del 1992, art. 29, se sono tutti pendenti dinanzi alla stessa Commissione ... altrimenti la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall'art. 39 c.p.c."; (b) "se, invece, uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento, o avendola ricevuto non l'abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l'integrazione del contraddittorio";

- è ormai del tutto consolidato infatti l'orientamento di questa Corte secondo il quale l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell' art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo (sul punto anche Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27603 del 30/10/2018);
- va quindi dichiarata la nullità dell'intero giudizio e la sentenza deve essere conseguentemente cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in diversa composizione;

p.q.m.

pronunciando sul ricorso dichiara la nullità dell'intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2019.

o 6